

PROVVEDIMENTO N. 9

OGGETTO: Atto di designazione del DATA PROTECTION OFFICER (DPO) ai sensi dell'art. 37 GDPR -Regolamento UE 2016/679

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- Il GDPR - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)», in vigore dal 24 maggio 2016 ed applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce nell'ordinamento italiano la figura del DPO - Data Protection Officer (Responsabile dei dati personali), la cui disciplina trova esplicitazione negli artt. 37-39 del GDPR;
- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare del trattamento e per il responsabile del trattamento di designare il DPO sistematicamente ogni qualvolta «il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, par. 1, lett. a);
- il GDPR prevede altresì che il DPO «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, par. 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, par. 5) e «il livello necessario di conoscenza

specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97);

- Le disposizioni prevedono inoltre che un unico DPO «può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, par. 3);

CONSIDERATO CHE il Comune di Trebaseleghe:

- è tenuto alla designazione obbligatoria del DPO nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del GDPR;

- è Ente Locale costituente, per le materie trasferite, l'Unione dei Comuni denominata Federazione dei Comuni del Camposampierese;

DATO ATTO CHE, in ragione del trasferimento della funzione ICT e stante l'attuazione in tutti i Comuni aderenti di politiche omogenee di sicurezza della gestione dei dati ed in conformità alla previsione di cui al GDPR art. 37 par. 3, la Federazione ha provveduto ad individuare il DPO con determinazione n.211 del 23 maggio 2018 nella Società Informatica Territoriale srl di Belluno (S.I.T.);

POSTO CHE si ritiene che la Società Informatica Territoriale srl di Belluno (S.I.T.) sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del GDPR, per la nomina a DPO, e non si trovi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

Tutto ciò premesso e considerato, il Titolare del Trattamento Comune di Trebaseleghe, in persona del proprio legale rappresentante Sindaco Lorenzo Zanon

DESIGNA

la Società Informatica Territoriale srl di Belluno (S.I.T.) quale DPO - Data Protection Officer per il Comune di Trebaseleghe per tre anni.

Il DPO la Società Informatica Territoriale srl di Belluno (S.I.T.), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39 del GDPR è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento, partecipando altresì al Gruppo di Risposta alle Violazioni dei Dati di cui alla procedura interna data breach, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del GDPR;

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

I compiti del DPO attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall' *Ente*.

Il Comune di Trebaseleghe si impegna a:

a) non rimuovere o penalizzare il DPO in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;

b) garantire che il DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

Il rapporto con il predetto DPO viene disciplinato con apposita lettera di incarico della Federazione dei Comuni del Camposampierese.

Il nominativo e i dati di contatto del DPO saranno comunicati al Garante per la protezione dei dati personali e altresì pubblicati sul sito internet istituzionale.

Il Legale Rappresentante
IL SINDACO
F.to Lorenzo Zanon